



# **COMUNE DI RIZZICONI**

**PROV. DI REGGIO CALABRIA**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI CUI AL D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507 E SS.MM.II.**

**(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 29.04.2016)**

# INDICE

<b>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>PAG.</b>
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2 - OGGETTO DELLA TASSA	3
Art. 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO	3
Art. 4 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	3
<b>CAPO II – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE</b>	
Art. 5 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE	4
Art. 6 - OCCUPAZIONI PERMANENTI SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA	4
Art. 7 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA	4
Art. 8 - MOSTRE MERCI	5
Art. 9 - GIROVAGHI	5
Art. 10 - OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO	5
Art. 11 - AUTORIZZAZIONE AI LAVORI	6
Art. 12 - OCCUPAZIONI CON PONTI, SCALE, ETC.	8
Art. 13 - OCCUPAZIONE CON TENDE E TENDONI	8
Art. 14 - AFFISSIONI	8
Art. 15 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI	8
<b>CAPO III - PASSI CARRABILI</b>	
Art. 16 - PASSI CARRABILI ED ACCESSI AI FONDI	9
Art. 17 - CONCESSIONE DEI PASSI CARRABILI	9
Art. 18 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI PASSI CARRABILI	10
Art. 19 - CONCESSIONI A TITOLO GRATUITO DEI PASSI CARRABILI	10
Art. 20 - DURATA DELLA CONCESSIONE DEI PASSI CARRABILI	10
Art. 21 - REVOCA DEI PASSI CARRABILI	10
Art. 22 - SEGNALE	11
<b>CAPO IV – MODALITA' E PROCEDURE DI CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE</b>	
Art. 23 - CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE	11
Art. 24 - MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE	11
Art. 25 - PROCEDIMENTO	12
Art. 26 - DELIMITAZIONE DELLE OCCUPAZIONI	13
Art. 27 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	13
Art. 28 - DISCIPLINARE	13
Art. 29 - REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI	14
Art. 30 - DECADENZA DELLE CONCESSIONI	14
Art. 31 - SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI	15
Art. 32 - NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI	15
Art. 33 - OCCUPAZIONI ABUSIVE	16
Art. 34 - RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE	16
Art. 35 - DEPOSITO CAUZIONALE	16
<b>CAPO V – DISPOSIZIONI TRIBUTARIE</b>	

Art. 36 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	17
Art. 37 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	17
Art. 38 - CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DELLA SUPERFICIE SOGGETTA A TASSA E MISURAZIONI DI RIFERIMENTO	17
Art. 39 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA	17
Art. 40 - TARIFFE	18
Art. 41 - ESENZIONI	19
<b>CAPO VI – RIMBORSI, ACCERTAMENTI E SANZIONI</b>	
Art. 42 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA	19
Art. 43 - CONTENZIOSO	20
Art. 44 - SANZIONI	20
<b>CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI</b>	
Art. 45 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI	20
Art. 46 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO	21
Art. 47 - ENTRATA IN VIGORE	21

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 40, comma 1 del detto D.Lgs., nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

### **Articolo 2 OGGETTO DELLA TASSA (art. 38 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507)**

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture, ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.
5. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

### **Articolo 3 GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è gestito in forma diretta dal Comune.
2. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, il servizio può essere affidato in concessione nelle forme previste dall'art. 52 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507, previa apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
3. In caso di gestione in concessione, sia che venga affidata a soggetti terzi che ad azienda speciale, la deliberazione con la quale viene effettuata tale scelta deve essere accompagnata, oltre che dallo studio comparativo delle varie forme di gestione, da tutti i documenti da porsi a base del rapporto fra comune e concessionario, sia nella fase di scelta del contraente che nella fase successiva del rapporto di concessione.
4. In particolare, dovranno essere approvati in conformità all'articolo 192 della legge 18.8.2000, n. 267, il disciplinare tecnico amministrativo - lo schema di contratto - la lettera di invito in caso di procedimento di evidenza pubblica con l'indicazione delle modalità di scelta del contraente – la lettera di invito alla gara eventuale di prequalificazione.
5. In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP l'amministrazione si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonché di esame della documentazione della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione.

### **Articolo 4 RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO**

1. Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa un Funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di

spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507.

2. Sempre nel caso di gestione diretta, il Comune designa una figura del proprio organico, anche diversa da quella di cui al comma 1, a cui attribuisce il potere di firma degli atti di concessione o di autorizzazione ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507.

3. I provvedimenti del Funzionario responsabile assumono la forma di "determinazioni" e dovranno essere numerati con numerazione annuale progressiva.

4. Il Funzionario responsabile potrà predisporre, direttamente o tramite suoi delegati, verifiche ed accertamenti con sopralluoghi, ai fini del controllo del rispetto del presente regolamento.

5. Detto funzionario potrà evidenziare le esigenze in ordine all'organizzazione del personale ed alla gestione del servizio, proponendo eventuali iniziative non di sua competenza, ritenute utili per il servizio.

## **CAPO II – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE**

### **Articolo 5 OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si suddividono in occupazioni permanenti ed occupazioni temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile e continuativo, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

### **Articolo 6 OCCUPAZIONI PERMANENTI SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA**

1. A precisazione di quanto indicato all'art. 38 del D.Lgs n. 507/93 si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:

- a) chioschi, gazebo, dehor, edicole, casotti e simili, elementi di arredo;
- b) pensiline, vetrinette porta-insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm. dal filo del muro;
- c) qualsiasi rialzo del piano pedonale;
- d) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicoli agli edifici od ai fondi;
- e) occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi; occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci.
- f) occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento;
- g) fosse biologiche e manufatti similari.

E' ritenuta definitivamente assolta la tassa relativa all'occupazione con fosse biologiche e manufatti similari di cui alla precedente lettera g), mediante il versamento, in qualsiasi momento di una somma pari a venti annualità del tributo.

### **Articolo 7 OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA**

1. A precisazione di quanto indicato nell'art. 45 del D.Lgs n. 507/93 sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali, spazi aerei occupati da bracci girevoli di gru e similari;
- b) chioschetti e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari, elementi di arredo;
- c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampane, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;
- f) pali porta-insegne reclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, striscioni pubblicitari;
- g) parti sporgenti delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate;
- h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.

#### **Articolo 8 MOSTRE MERCI**

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

#### **Articolo 9 GIROVAGHI**

1. Coloro che esercitano il mestiere di suonatore ambulante, cantante, funambolo od altri mestieri girovaghi non possono sostare, anche temporaneamente, sul suolo pubblico senza aver ottenuto apposito atto di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, salvo quanto riportato all'art. 25 comma 6 del presente regolamento.
2. Fanno eccezione a questa norma coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti.
3. Tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri (L.R.18/99).

#### **Articolo 10 OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI IL SUOLO PUBBLICO**

1. Per collocare anche in via provvisoria fili telefonici, elettrici, cavi etc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione o autorizzazione comunale.
2. L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori etc.
3. Tali linee aeree provvisorie, se percorse da corrente alternata, dovranno avere tensione non superiore ai 300 Volt efficaci; verranno costruite a regola d'arte in modo che il punto più basso della catenaria, sovrastante al libero suolo pubblico risulti, su questo, ad una altezza minima di mt. 5; il metallo dei fili, tenuto conto dei sovraccarichi per neve e/o venti, non dovrà mai essere assoggettato a tensione superiore a 1/10 del carico di rottura.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso anche altri dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose.
5. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori, etc..
6. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.

### **Articolo 11 AUTORIZZAZIONE AI LAVORI**

1. Quando sono previsti lavori che comportano la modificazione del suolo pubblico o la realizzazione/installazione di un manufatto edilizio (sebbene provvisoria o rimovibile), la concessione o autorizzazione di occupazione è sempre subordinata a parere preventivo vincolante dell'Ufficio Tecnico comunale espresso, a secondo dei casi, dal servizio LL.PP. e Manutenzione e/o dal servizio Edilizia Privata.

2. Nei casi di cui al comma 1 l'effettiva occupazione, a seguito del rilascio della concessione, sarà comunque subordinata al possesso del titolo autorizzativo per l'esecuzione dei lavori, nelle forme previste da disposizioni normative o regolamentari vigenti, e comunque nel rispetto delle tipologie consentite dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento. Il richiedente sarà tenuto, all'atto della presentazione dell'istanza di concessione, a trasmettere, oltre a quanto previsto all'art.24 del presente regolamento, tutta la documentazione tecnica necessaria ad ottenere parere preliminare di fattibilità edilizia da parte del competente servizio Edilizia Privata e di eventuale parere preventivo di altre autorità competenti (es. ASP, Vigili del Fuoco, Soprintendenza ai Beni Architettonici e Culturali, Ufficio autorizzazione paesaggistica, ecc.). Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa esplicito richiamo al Testo unico per l'edilizia, al Regolamento Edilizio e le relative Norme Tecniche di Attuazione, al Piano del Colore e dell'Arredo Urbano (qualora adottato), al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

3. La validità della concessione di suolo pubblico e del relativo titolo edilizio (salvo quanto all'art.25, comma 6, del presente regolamento), rilasciati all'interessato, è strettamente limitata all'area, al periodo e agli scopi per i quali sono stati rilasciati, fatta salva la validità di eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie (es. autorizzazione sanitaria, autorizzazione antincendio, ecc.). Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto autorizzativo e di concessione in originale o copia autenticata ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

4. L'area occupata mediante installazioni e/o manufatti non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali, non deve creare barriera architettonica o ostruzione ai punti di accesso ai sottoservizi. In particolare modo vanno osservati i seguenti criteri di posizionamento:

a) l'occupazione in prossimità di incrocio stradale non deve essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli, deve mantenere una distanza dai passi carrabili, da altre occupazioni contigue, nonché dalle attrezzature ed arredi pubblici, non inferiore a ml 1,50; in deroga a quanto sopra sono consentite le occupazioni su marciapiede a distanza minima di ml 0,75 da passo carrabile e le occupazioni in aderenza ad occupazioni contigue.

b) non è consentito occupare sede la stradale soggetta a divieto di sosta, salvo nelle eventuali zone a traffico limitato (ZTL) e nelle aree pedonali, sia fisse che temporanee, purché non venga compromessa la viabilità dei mezzi autorizzati, di servizio e di soccorso; l'occupazione di marciapiedi può essere consentita in adiacenza o non ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di ml 1,50; sono ammesse le occupazioni su aree destinate a parcheggio, avendo cura di adeguarne la profondità in relazione alla disposizione degli stalli.

c) l'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici.

5. Ogni concessione non potrà superare di norma la superficie utile di mq. 50, aumentabili a mq 75 per la sola posa di arredi e ombrelloni, sempre che gli spazi pubblici disponibili ed il contesto ambientale non richiedano misure di tutela più restrittive che saranno valutate caso per caso. In ogni caso, non potranno essere occupate aree adiacenti immobili di altrui proprietà senza il consenso scritto dei relativi proprietari. Eventuali deroghe, per superfici maggiori, potranno essere concesse per casi eccezionali e per un periodo limitato, previo parere favorevole degli uffici competenti in tema di viabilità e di infrastrutture pubbliche.

6. Tutti gli elementi costituenti il manufatto da installare devono essere mobili o smontabili e comunque facilmente rimovibili, con struttura lignea, metallica o di altro materiale strutturalmente idoneo, con appoggi puntuali ed indipendenti, su montanti verticali e copertura fissa e/o scorrevole su telaio. L'infissione al suolo potrà essere consentita solo quando non siano tecnicamente possibili altri metodi di ancoraggio e comunque con garanzia di ripristino dello stato dei luoghi.

7. L'installazione di dehors (manufatti rimovibili posti sul suolo pubblico -come ad es. tavoli, sedie, sgabelli, ombrelloni, tende, gazebo, fioriere ed altri elementi di delimitazione, nonché dispositivi per il riscaldamento o la refrigerazione, ecc.- che costituiscono, delimitano o arredano lo spazio all'aperto annesso ad un pubblico esercizio di somministrazione) scoperti o coperti, antistanti o nelle immediate vicinanze e/o adiacenze degli esercizi pubblici, è consentita esclusivamente alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, comprese le attività turistico-ricettive alberghiere e le attività indicate dalla Legge 248/06, art. 3 comma 1, lettera f-bis (esercizi di vicinato presso i quali è consentito il consumo immediato dei prodotti di gastronomia, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie); gli stessi, in via provvisoria, sono da considerarsi alla stregua di pertinenze provvisorie dell'immobile principale, purché non comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'immobile principale, salvo diverse prescrizioni delle norme e regolamenti edilizi vigenti.

8. Tutte le installazioni e/o manufatti coperti dovranno avere altezza interna netta, tra la gronda ed il piano di calpestio, non inferiore a ml 2,20 ed altezza massima, rispetto al piano di posa, non superiore a ml 3,50; nel caso di installazioni e/o manufatti posti a ridosso del prospetto dell'esercizio pubblico servito l'altezza massima dovrà essere inferiore a quella del piano terra del fabbricato.

9. Eventuali chiusure laterali dovranno essere trasparenti, non dovranno interferire in alcun modo con il traffico veicolare o pedonale e saranno consentite solo nel periodo compreso tra il 01 novembre ed il 31 marzo. In ogni caso dovrà essere lasciato un lato completamente aperto e libero e lo stesso non potrà essere quello eventualmente addossato al muro dell'immobile di proprietà o ad altro paramento verticale che, di fatto, chiuda il lato lasciato aperto. Il telo verticale potrà essere plastificato ma dovrà essere trasparente, non lucido, antiriflessione.

10. Le pedane sono ammesse unicamente in presenza di sconnessioni e dislivelli che potrebbero compromettere la salvaguardia della pubblica incolumità e nei casi in cui siano necessarie per abbattere le barriere architettoniche. Dovranno sempre essere raccordate al piano di posa con scivoli di opportuna pendenza ed essere contenute all'interno dell'area concessa. Sono consentiti solo materiali lignei o plastici, con struttura metallica nascosta. Non è consentito il fissaggio al suolo e la copertura di punti di accesso alle reti urbane (acquedotto, fognatura, etc.).



11. Tutti i colori e gli arredi da utilizzarsi dovranno essere scelti compatibilmente con quelli previsti dal Piano del Colore e dell'Arredo Urbano (qualora adottato), con la sola possibilità di variare le tipologie di materiali al solo fine di ottemperare agli obblighi di legge relativi alla sicurezza, prevenzione incendi, etc. Salvo ulteriori prescrizioni dovranno privilegiarsi le tinte unite nelle varie tonalità dell'avorio o del marrone. L'arredo urbano per l'occupazione deve essere decoroso e adeguato al contesto urbano. Tutte le installazioni dovranno essere prive di annunci o marchi pubblicitari ad eccezione di quella dell'esercizio titolare della concessione.

12. Le installazioni e/o manufatti devono essere costruiti nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti; non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionate ecc., tali da costituire fonte di pericolo con particolare attenzione all'incolumità di bambini e disabili e, come tutti i luoghi aperti al pubblico, devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

#### **Articolo 12 OCCUPAZIONI CON PONTI, SCALE, ETC.**

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, etc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.

#### **Articolo 13 OCCUPAZIONE CON TENDE E TENDONI**

1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe e dei pubblici esercizi senza concessione/autorizzazione comunale.
2. Per motivi di estetica e decoro il Sindaco può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

#### **Articolo 14 AFFISSIONI**

1. Sugli steccati, impalcature, ponti e altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

#### **Articolo 15 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI (Art. 48 del D.Lgs n. 507/93)**

1.a PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo comunale la tassa è dovuta, nella misura stabilita con apposita delibera di giunta municipale ed in base alla seguente localizzazione del territorio comunale:

- I. centro abitato;
- II. zona limitrofa;

1.b La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione. Si ammette la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

1.c Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

1.d La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 mq. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili

per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq, comunque utilizzati sono soggetti alla tassazione di cui ai precedenti articoli.

2.a PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI e la conseguente occupazione del suolo e soprasuolo comunale è dovuta una tassa annuale differente in base alla localizzazione:

- I. centro abitato;
- I. zona limitrofa.

### **CAPO III - PASSI CARRABILI**

#### **Articolo 16 PASSI CARRABILI ED ACCESSI AI FONDI**

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. La superficie dei passi carrabili da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

3. Per i passi carrabili, ai sensi del comma 1 art. 44 del D.Lgs n. 507/93, la tariffa è ridotta del 50%.

4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%. Il Comune può richiedere in tal caso un deposito cauzionale in sede di rilascio dell'atto di concessione, a garanzia del ripristino dei luoghi.

5. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria ridotta fino al 10%.

6. La tariffa è ridotta parimenti fino al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi oggettivi, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

7. Per i passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta del 50%.

8. E' ritenuta definitivamente assolta la tassa relativa all'occupazione con passi carrabili, mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

#### **Articolo 17 CONCESSIONE DEI PASSI CARRABILI**

1. Non possono essere istituiti passi carrabili senza la preventiva concessione rilasciata dal Funzionario preposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del presente regolamento secondo le modalità qui indicate e comunque previa verifica:

- a) del rispetto del Codice della Strada;
- b) del rispetto della normativa edilizia;
- c) delle eventuali interferenze con opere infrastrutturali o sottoservizi presenti;

- d) dell'esistenza di manufatti (marciapiede o altro);
- e) delle caratteristiche e misure del passo carrabile;
- f) della superficie, effettiva o convenzionale, di suolo pubblico da occupare.

#### **Articolo 18 MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI PASSI CARRABILI**

1. Il Funzionario di cui all'articolo precedente, avrà cura dell'iter procedimentale dall'istruzione della pratica fino al rilascio dell'atto di concessione, compiendo le attività e valendosi dei poteri stabiliti dalle disposizioni di legge in materia e dal presente regolamento. Egli dovrà ottenere i preventivi pareri o nullaosta dei competenti uffici comunali (servizio Viabilità, servizio tecnico edilizia privata, servizio tecnico LL.PP. e Manutenzione), nonché la determinazione dell'importo dovuto a titolo di tassa ad opera dell'Ufficio Tributi, e successivamente rilasciare la concessione.
2. Il responsabile del procedimento dovrà curare l'inserimento dell'atto di concessione in apposito registro, indicando numero e data di rilascio ed eventuali annotazioni. Copia della concessione sarà tempestivamente inoltrata agli uffici interessati per i successivi adempimenti di competenza.
3. Chiunque intenda usufruire di un passo carrabile deve fare istanza all'Amministrazione Comunale, secondo le modalità previste dal presente Regolamento e su appositi moduli approvati e messi a disposizione dal competente Ufficio comunale, allegando alla stessa l'attestazione del versamento dovuto a titolo di diritti di segreteria (comprensivi degli oneri di istruttoria, di eventuale sopralluogo e di rilascio del relativo segnale), nonché il rilievo fotografico dei luoghi, rappresentazioni grafiche e quant'altro necessario al rilascio dei necessari pareri o nullaosta.
4. La domanda, in bollo e con allegata una seconda marca da bollo da apporre sulla concessione, dovrà contenere le generalità del proprietario richiedente, il codice fiscale, la sua residenza e il domicilio, le necessarie indicazioni per l'individuazione dello stato dei luoghi e del passo carrabile da istituire.
5. Quando la domanda sia presentata da enti, società, istituzioni, associazioni, fondazioni, comitati e simili dovrà risultare la denominazione, la forma associativa, la sede nonché il nominativo delle persone che ne hanno la legale rappresentanza.

#### **Articolo 19 CONCESSIONI A TITOLO GRATUITO DEI PASSI CARRABILI**

1. Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici della Pubblica Amministrazione, gli Uffici Giudiziari, le sedi delle Forze di Polizia, e fatte salve le esenzioni di cui all'art. 41 del presente Regolamento.

#### **Articolo 20 DURATA DELLA CONCESSIONE DEI PASSI CARRABILI**

1. La concessione del passo carrabile ha durata fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di rilascio e si intende rinnovata tacitamente, di anno in anno, **con il versamento della relativa tassa entro il 31 gennaio**, salvo disdetta del concessionario da darsi almeno un mese prima della scadenza della concessione.
2. In caso di disdetta, di scadenza o decadenza dalla concessione, sarà obbligo del titolare ripristinare, a propria cura e spese, lo spazio occupato, nel termine che gli sarà assegnato dall'Ufficio preposto; in caso contrario, si provvederà d'ufficio, con onere a carico del titolare stesso.

#### **Articolo 21 REVOCA DEI PASSI CARRABILI**

1. La concessione del passo carrabile può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

2. La revoca dà diritto alla sola restituzione della tassa pagata in anticipo, senza corresponsione di interessi o indennizzi.

#### **Articolo 22 SEGNALE**

1. I passi carrabili autorizzati e gli accessi per i quali viene disposto il divieto di sosta nell'area antistante, ai sensi del comma 8 dell'art. 44 del D.Lgs. 507/93, devono essere segnalati mediante apposizione del segnale prescritto e rilasciato dal Ufficio Comunale competente sulla Viabilità, recante il numero della concessione e l'indicazione della data di rilascio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio.

### **CAPO IV – MODALITA' E PROCEDURE DI CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **Articolo 23 CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE**

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato.
2. Nell'atto rilasciato dal Comune devono essere indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.
3. L'atto deve, inoltre, contenere l'espressa riserva degli eventuali diritti di terzi, verso i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.
4. E' fatta salva l'osservanza degli artt. 7 e 20 del D. L.vo 30-4-1992 n. 285, e in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

#### **Articolo 24 MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE**

1. La domanda per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in bollo e con allegata una seconda marca da bollo da apporre sulla concessione, dovrà essere indirizzata al Funzionario preposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, redatta su appositi moduli approvati e messi a disposizione dal competente Ufficio comunale, e dovrà essere corredata di tutte le dichiarazioni e rappresentazioni (disegni, fotografie, ecc.) che l'ufficio riterrà di richiedere per l'istruttoria, nonché l'attestazione del versamento dovuto a titolo di diritti di segreteria (comprensivi degli oneri di istruttoria e di eventuale sopralluogo).
2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata e commisurata ad uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi spettacoli o trattenimenti pubblici e simili, l'abbattimento di barriere architettoniche, la realizzazione di passi carrabili, fatte salve le attività senza scopo di lucro e finalizzate all'assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Sono ammesse solo finalità e modalità di occupazione contemplate dal presente regolamento. Nel caso di finalità economicamente rilevanti l'occupazione di suolo pubblico è consentita solo in postazioni direttamente connesse alla sede operativa dell'impresa, fatte salve le attività che per propria natura non si svolgono in sede fissa (come, ad esempio, il commercio ambulante, gli spettacoli itineranti, ecc.).
3. Ai proprietari dei negozi o pubblici esercizi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.

#### **Art. 25 PROCEDIMENTO**

1. La richiesta dovrà essere presentata all'Ufficio comunale preposto, almeno 60 giorni prima dell'inizio previsto per le occupazioni permanenti e 45 giorni prima dell'inizio previsto per quelle temporanee, in modalità telematica o su supporto cartaceo in quadruplica copia (compresi gli elaborati allegati).

2. L'Ufficio preposto, comunicherà al richiedente l'avvio del procedimento ed il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. E' comunque fatta salva la possibilità di interrompere i termini per la conclusione del procedimento, in caso di carenze riscontrate nella formulazione dell'istanza o nella documentazione a corredo, al fine di richiedere le necessarie modifiche o integrazioni. Con lo scopo di fornire la massima informazione all'utente e ridurre i casi di richiesta di integrazioni documentali ed interruzione dei termini procedurali, l'Ufficio preposto promuove la pubblicazione sul sito web del Comune l'elenco della documentazione ritenuta necessaria per l'istruttoria da parte di tutti gli uffici interessati nella procedura di rilascio del provvedimento finale e dei pareri/nullaosta endoprocedimentali.

3. Il responsabile del procedimento richiederà i preventivi pareri o nullaosta, a carattere obbligatorio e vincolanti nel merito tecnico, da parte dei competenti uffici comunali (servizio Viabilità, servizio tecnico Edilizia Privata e servizio tecnico LL.PP. e Manutenzione), gli eventuali ulteriori pareri o nullaosta di altri uffici ritenuti utili (es. Ufficio Patrimonio o altri servizi potenzialmente depositari di atti di programmazione dell'Ente che possano interferire con l'occupazione del suolo), nonché la determinazione dell'importo dovuto a titolo di tassa ad opera dell'Ufficio Tributi.

4. Gli uffici interpellati dovranno rendere il proprio parere entro e non oltre il termine di giorni 20. Qualora tale termine trascorra infruttuosamente il parere o nullaosta si intenderà rilasciato con esito positivo.

5. L'atto finale viene rilasciato avendo riguardo, tra l'altro, alla verifica:

- a) del rispetto del Codice della Strada;
- b) del rispetto della normativa edilizia;
- c) delle eventuali interferenze con opere infrastrutturali o sottoservizi presenti;
- d) della compatibilità con la programmazione a qualsiasi titolo effettuata dall'Amministrazione Comunale.

6. La concessione all'occupazione del suolo pubblico, salvo diverse disposizioni, potrà recare durata massima fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di rilascio della stessa (es.: per concessione rilasciata a febbraio 2017 la durata massima è fino al 31.12.2021). Entro 90 giorni dalla scadenza, che dovrà comunque essere indicata nella concessione, il titolare della stessa o il subentrante potrà richiederne il rinnovo. L'eventuale rinnovo dovrà comunque essere formalizzato con il rilascio di una nuova concessione previa verifica della persistenza dei presupposti e del versamento del canone concessorio rideterminato. Viene fatto salvo il mantenimento del titolo abilitativo edilizio originario in tutti i casi in cui non si apportino modifiche al manufatto installato.

7. **L'occupazione di suolo pubblico a carattere occasionale**, non connessa ad alcun atto previo dell'Amministrazione e senza obbligo di ottenere una espressa autorizzazione, potrà essere semplicemente comunicata/segnalata (anche nella forma di cui all'art.19 della Legge 241/1990 e s.m.i.), dando preavviso di almeno 30 giorni in forma sintetica contenente luogo e tempo dell'occupazione, all'Ufficio di Polizia Municipale al fine di consentire l'attività di vigilanza, nei casi in cui la legittimità dell'occupazione sia legata esclusivamente all'accertamento di presupposti di fatto, non interferisca con la programmazione delle attività comunali e, comunque, nei seguenti casi:

- a) occupazione di durata non superiore a giorni 1;
- b) occupazione in occasione di fiere, festeggiamenti, sagre ecc. ;
- c) occupazione con ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali, spazi aerei occupati da bracci girevoli di gru e similari, se a corredo di lavori edili che hanno già maturato un titolo abilitativo edilizio.

Per le occupazioni di cui sopra, il pagamento è fatto mediante versamento su conto corrente comunale o tramite POS oppure diretto presso l'Ufficio di Polizia Municipale, o altro servizio delegato, il quale rilascerà ricevuta da staccarsi da bollettari preventivamente vidimati e presi in carico, oppure tramite bollettino di c/c postale.

8. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con **innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi**, esenti dall'applicazione della tassa, saranno consentiti previa autorizzazione/nullaosta del servizio LL.PP. e Manutenzione, acquisiti i pareri degli ulteriori uffici competenti.

### **Articolo 26 DELIMITAZIONE DELLE OCCUPAZIONI**

1. Il Comune, a mezzo di contrassegni, può delimitare lo spazio oggetto della concessione.

### **Articolo 27 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo o spazio pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, il permesso di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa e quello nelle immediate vicinanze anche facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti. E' comunque fatto salvo il rispetto delle norme relative alla nettezza urbana, al decoro urbano, alla quiete pubblica.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.
5. Il concessionario è altresì obbligato ad apporre un cartello permanente di adeguate dimensioni indicante la durata dell'occupazione e gli estremi dell'autorizzazione o concessione rilasciata dal Comune, con esclusione delle occupazioni nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico.
6. Il suolo oggetto di occupazione deve essere lasciato libero, con rimozione a carico dei concessionari, ogni qualvolta nell'area interessata debbano effettuarsi, lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi manutentivi dei fabbricati privati antistanti o manifestazioni pubbliche a carattere ricorrente, tali da ridurre lo spazio per la viabilità od il transito dei mezzi di soccorso c/o sicurezza, non realizzabili con soluzioni alternative. In tale caso l'Ente (o il soggetto privato interessato) dovrà provvedere a comunicare tempestivamente all'esercente per iscritto la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione o sospensive di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.
7. In caso di disdetta, di scadenza o decadenza dalla concessione, sarà obbligo del titolare ripristinare, a propria cura e spese, lo spazio occupato, nel termine che gli sarà assegnato dall'Ufficio preposto; in caso contrario, si provvederà d'ufficio, con onere a carico del titolare stesso.

### **Articolo 28 DISCIPLINARE**

1. L'atto di autorizzazione o concessione, dovrà contenere le seguenti prescrizioni:
  - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
  - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
  - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate o che saranno imposte dall'Amministrazione.
  - d) curare continuamente la manutenzione delle opere installate in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
  - e) evitare intralci o danni al transito di autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
  - f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino il bene, al termine della occupazione;
  - g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
  - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere installate in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;
  - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso; riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non rilasciata, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
  - j) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
2. L'atto di autorizzazione, la concessione o il contratto, dovranno essere tenuti dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

#### **Articolo 29 REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI (art.41 del D.Lgs. 15.11.93, n. 507)**

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione, senza interessi.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo.
4. La revoca è disposta a seguito di apposita ordinanza del Sindaco per lo sgombero e la riduzione in pristino del bene occupato.
5. Nel provvedimento di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca è notificato a mani a mezzo Messo Comunale o Vigili Urbani.
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e a terzi.

#### **Articolo 30 DECADENZA DELLE CONCESSIONI**

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite dalle leggi in materia e dal presente Regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
  - a) allorché non si sia avvalso della concessione accordatagli nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazioni permanenti, o nei 5 giorni successivi la data prevista, nel caso di occupazioni temporanee (i termini suddetti sono sospesi per il tempo strettamente necessario a richiedere e maturare eventuale titolo abilitativo edilizio, qualora necessario);
  - b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso, dal patrimonio del Comune al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'amministrazione;
  - c) per l'omesso pagamento della tassa oltre sei mesi dalla scadenza prevista.
3. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla previa contestazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della legge n. 241/1990, con assegnazione di un congruo tempo per le osservazioni.
4. Diversamente dalla revoca, il provvedimento di decadenza non deve essere preceduto da pareri occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni.
5. Per la rimozione delle opere sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 29.

#### **Articolo 31 SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI**

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere, con ordinanza del Sindaco, lo sgombero temporaneo delle aree concesse, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del precedente articolo 29.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

#### **Articolo 32 NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
  - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
  - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
  - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
  - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
  - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.



2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte, o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

### **Articolo 33 OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione/concessione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, **sono considerate abusive** e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

### **Articolo 34 RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi od aree pubbliche, il Sindaco, previa proposta dell'ufficio accertatore dell'abuso contenente prova della formale contestazione delle relative infrazioni ai responsabili, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un termine congruo, di norma pari a 30 giorni, per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

### **Articolo 35 DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Per le occupazioni temporanee o permanenti che comportino la messa in pristino dei luoghi al termine della concessione o autorizzazione, da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustifichino, potrà essere richiesto il versamento di un deposito cauzionale a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento, ovvero la presentazione di polizza fidejussoria a garanzia, a favore del comune.

2. La restituzione avverrà con emissione di mandato di pagamento esigibile presso la Tesoreria Comunale dopo il visto di "nulla osta" da parte del servizio LL.PP. e Manutenzione, ovvero lo svincolo della polizza.

## **CAPO V – DISPOSIZIONI TRIBUTARIE**

### **Articolo 36 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 507/93, il Comune di Rizziconi appartiene alla classe V<sup>^</sup>. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con

deliberazione con la quale dovranno essere anche modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 507/93.

### **Articolo 37 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE (Art. 42, comma 3, del D.Lgs n. 507/93)**

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 2 sono classificate in due categorie:

- 1^ Categoria - Centro;

- 2^ Categoria – Periferia.

### **Articolo 38 CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE**

#### **DELLA SUPERFICIE SOGGETTA A TASSA E MISURAZIONI DI RIFERIMENTO**

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

2. Fanno parte della misura dell'area soggetta a tassa anche i veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico o di conservazione od estrazione delle merci.

3. Per le merci esposte davanti o nei fianchi degli esercizi, la misura si effettuerà sullo spazio effettivamente occupato rendendo una sola misura massima data dalle merci a terra, oppure da quelle soprastanti ad esse, quando queste dovessero inoltrarsi maggiormente sulla pubblica area o su quella soggetta a servitù pubbliche.

4. Per chioschi, edicole, casotti ed altri infissi al suolo, la superficie tassabile viene stabilita con la misurazione del poligono base, ivi compreso l'eventuale marciapiedi rialzato attorno alla struttura.

5. Nel caso di manufatti che abbiano grondaie eccedenti la misura del perimetro base la superficie verrà calcolata sul poligono proiettato al suolo di tutte le sopraelevazioni.

6. Per serbatoi di combustibili liquidi da riscaldamento od altri manufatti collocati nel sottosuolo, la superficie tassabile è quella del poligono determinato dagli sporti massimi del manufatto proiettati sul suolo.

7. Nella esecuzione di detti lavori qualora vengano cagionati danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a rimettere in ripristino le opere stesse a loro carico, o a rimborsare al Comune qualora, nonostante diffidati amministrativamente, non vi provvedano gli utenti.

8. Ove il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi e impianti è fatto obbligo ai titolari degli stessi, in conformità all'art. 46 comma 2° del D.Lgs. 507/93, di disporre a proprie spese il trasferimento in detti alloggiamenti.

9. Il contributo una tantum nelle spese di costruzione delle gallerie di cui al successivo articolo 47 comma 4° del citato D. L.vo 507/93, nella misura massima del 50% della spesa sostenuta dal Comune, va inteso come limite per ogni singolo soggetto che usufruisce del manufatto comunale e comunque tale da non eccedere in caso di pluralità di concessionari il costo complessivo della spesa. Nella ipotesi di due soggetti concessionari che usufruiscono del manufatto, la spesa complessiva sarà ridotta proporzionalmente fra gli stessi. La manutenzione della galleria grava sull'Amministrazione Comunale.

### **Articolo 39 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA**

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, deve essere presentata al comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, **non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima**. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune messi a disposizione degli utenti ed indirizzata all'Ufficio Tributi. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, compreso il codice fiscale, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. La tassa, se d'importo superiore a € 258,23, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse. Qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del tributo. **In mancanza di variazione nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio**, utilizzando l'apposito modulo di cui al successivo comma 4. Il pagamento della tassa, o della prima rata per le occupazioni permanenti e temporanee che si avvalgono del pagamento rateale in base all'entità del tributo risultante, si intende regolarmente effettuato se eseguito entro il mese successivo alla scadenza stabilita per l'approvazione del bilancio e delle misure tariffarie per ciascun anno.
3. Ai sensi dell'art. 18 della legge 23.12.1999 n. 488 per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto da parte di aziende di erogazione di servizi pubblici il versamento della tassa deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 di aprile di ciascun anno.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune disponibile presso gli uffici comunali, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4 contestualmente al rilascio dell'atto amministrativo, o comunque prima dell'effettivo inizio dell'occupazione, ed è dovuta anche per le occupazioni di fatto. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto presso l'Ufficio di Polizia Municipale il quale rilascerà ricevuta da staccarsi da Bollettari preventivamente vidimati e presi in carico.
6. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di regolamentare ulteriormente la gestione amministrativa per la riscossione della TOSAP sia permanente che temporanea.

#### **Articolo 40 TARIFFE**

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale a norma del D.Lgs n. 507/93, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.

2. Allo scopo di favorire la riqualificazione e valorizzazione del centro potranno essere previste agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento della Tassa per le occupazioni del suolo pubblico. Con deliberazione della Giunta Comunale saranno le modalità per l'applicazione delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.

#### **Articolo 41 ESENZIONI (Art. 49 del D.Lgs n. 507/93)**

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stata stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- le occupazioni effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati.

- le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;

- le occupazioni effettuate da associazioni senza scopo di lucro per fini di ricerca scientifica o per la raccolta di fondi per la ricerca medica;

- le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze o particolari periodi, purché previo accordo con l'Amministrazione circa le modalità ed i tempi di posizionamento, e posti in contenitori facilmente amovibili. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

#### **CAPO VI – RIMBORSI, ACCERTAMENTI E SANZIONI**

##### **Articolo 42 ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorità amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile di cui all'art. 4, comma 1, designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
3. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.
4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dal D.Lgs. 13.4.1999, n. 112, e successive modificazioni, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile. In alternativa il Comune può far ricorso alla ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639.

#### **Articolo 43 CONTENZIOSO**

1. Contro gli atti di accertamento è ammessa istanza in autotutela indirizzata all'Ufficio Tributi ed eventuale ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, con le modalità di cui al D.Lgs. 31.12.92 n. 546.

#### **Articolo 44 SANZIONI**

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa corrispondente al 100% della tassa dovuta, con un minimo di euro 51,00.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione corrispondente al 50% della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione di euro 51,00.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte, nella misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
4. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento, si applica il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Articolo 45 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, alle speciali norme legislative vigenti in materia.

#### **Articolo 46 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

#### **Articolo 47 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati i regolamenti precedenti vigenti in materia.